

Comunicazione n. DAL/RM/96009085 del 9-10-1996

inviata all'Organizzazione Tutela Consumatori del Friuli - Venezia Giulia

Oggetto: Risposta a quesito: commissioni di gestione di fondi comuni

Si fa riferimento alla lettera qui pervenuta il 6 agosto u.s. con la quale codesta Associazione ha chiesto di conoscere se la variazione delle commissioni di gestione di fondi comuni (nel caso segnalato dei fondi gestiti dalla ...) non debba essere sottoposta in via preventiva all'accettazione del cliente, in quanto si tratterebbe di una modifica del contratto originariamente sottoscritto.

Al riguardo si rappresenta che nel quadro normativo delineato dalla legge 23 marzo 1983, n. 77¹, relativa all'istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare, "la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote" è fissata con il regolamento del fondo, approvato dall'assemblea della società di gestione, competente anche ad approvare le modificazioni del regolamento stesso.

Secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 3, lett. b), della legge predetta², la Banca d'Italia, nell'esercizio della vigilanza sulle società di gestione, "approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa predeterminati".

In proposito si rappresenta che, secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia (recepite dai regolamenti di gestione di ogni singolo fondo comune), le modifiche destinate ad incidere sulle caratteristiche del fondo o sui diritti patrimoniali dei partecipanti hanno efficacia a partire dal centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sui quotidiani sui quali la società di gestione pubblica il valore della quota. In tal modo si consente al singolo investitore di valutare le modifiche intervenute e, se del caso, recedere dal contratto scegliendo il momento a suo giudizio più opportuno per la richiesta di rimborso nell'ambito dell'arco temporale in cui la modifica apportata non ha efficacia.

Il sistema legislativo non prevede quindi alcun intervento dei partecipanti alle modificazioni del regolamento del fondo, che restano demandate alla competenza degli organi societari della società di gestione, salvo il presidio costituito dal controllo esercitato dalla Banca d'Italia (con il provvedimento di approvazione ovvero di diniego dell'approvazione) nel cui ambito l'interesse dei partecipanti costituisce oggetto di adeguata ponderazione.

Il controllo demandato alla Consob interviene in una fase successiva ed è volto essenzialmente alla trasparenza e completezza delle informazioni. In tale ottica si segnala che per quanto attiene specificamente alla pubblicizzazione delle modifiche regolamentari, ove le stesse rivestano particolare rilevanza, come nel caso di specie, la Commissione richiede che oltre all'usuale divulgazione a mezzo stampa tali variazioni siano portate a conoscenza dei singoli partecipanti ai fondi interessati con apposita comunicazione scritta.

*p. IL PRESIDENTE
Antonio Zurzolo*

¹ 1. Ora art. 39, co. 2, lett. g), D.Lgs. n. 58/98.

² 2. Ora art. 39, co. 3, D.Lgs. n. 58/98.